

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE
(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Alimenti

Cass. Sez. III n. 35916 del 4 novembre 2025 (UP 2 ottobre 2025), Pres. Di Nicola, Est. Galanti, Ric. Ledda.

Alimenti. Accertamento del cattivo stato di conservazione.

Il giudice può apprezzare il cattivo stato di conservazione degli alimenti senza necessità di prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.

Cass. Sez. III n. 32260 del 30 settembre 2025 (UP 10 settembre 2025), Pres. Di Nicola, Est. Noviello, Ric. Sorrentino.

Alimenti. Frode in commercio.

Nella frode in commercio il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile. Da qui la correttezza della motivazione del giudice del merito censurata, laddove ai fini della configurazione del reato ha sottolineato come l'uso della locuzione "tipo Parma" abbia costituito quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, a prescindere dalla sua richiesta, necessario e sufficiente ai fini in esame.

Aria

Cass. Sez. III n. 38434 del 27 novembre 2025 (UP 29 ottobre 2025), Pres. Ramacci, Est. Calabretta, Ric. Chesini.

Aria. Reato di getto pericoloso di cose ed emissioni olfattive.

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di "molestia" che integra la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone previsto dall'art. 844 cod. civ. e sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna.

Beni culturali

Cass. Sez. III n. 32166 del 29 settembre 2025 (CC 11 settembre 2025), Pres. Ramacci, Est. Giorgianni, Ric. Ielo.

Beni culturali. Cose di interesse numismatico.

Esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004).

Caccia e animali

Cass. Sez. III n. 37675 del 19 novembre 2025 (UP 6 giugno 2025), Pres. Ramacci, Est. Vergine, Ric. Melis.

Caccia e animali. Reato di cui all'art. 727 cod. pen.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile.

Ecodelitti

Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 luglio 2025), Pres. Ramacci, Est. Galanti, Ric. Colombara.

Ecodelitti. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta.

In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini della valutazione dell'abusività della condotta, in disparte l'ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina», cui va equiparata l'ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo, va considerata «abusiva» anche la condotta *contra legem*, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario, ovvero di attività *contra jus*, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore (come nel caso delle c.d. «BAT» o *best available techniques* e delle loro relative Conclusioni), ovvero ancora quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito ad una valutazione unitaria della condotta che consideri l'aspetto temporale (continuatività dell'inosservanza), quantitativo (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e qualitativo (natura sostanziale delle violazioni riscontrate).

Rifiuti

Cass. Sez. III n. 35925 del 4 novembre 2025 (UP 2 ottobre 2025), Pres. Di Nicola, Est.

Galanti, Ric. Borgese.

Rifiuti. Natura permanente del reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti.

Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto.

Cass. Sez. III n. 37187 del 14 novembre 2025 (UP 8 ottobre 2025), Pres. Liberati, Est. Di Stasi, Ric. Pistarino.

Rifiuti. Abbandono di rifiuti pericolosi successione di norme penali nel tempo.

Il recente d.l. 116\2015, entrato in vigore il 9/8/2025 e conv. in l. n. 247/2025, che ha modificato molte delle norme di cui al d.lgs 152/2006, ha previsto nel nuovo testo dell'art. 255, la contravvenzione di abbandono di rifiuti non pericolosi- che nei casi particolari di cui all'art. 255-bis si connota quale ipotesi delittuosa - e nel nuovo art. 255-ter il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, con un trattamento sanzionatorio che prevede anche ipotesi aggravate. Risulta, quindi, evidente che non può essere invocata l'*abrogatio criminis* in relazione alla condotta posta in essere antecedentemente e qualificata ai sensi dell'art. 256, comma 2 d.lv. 152\06, in quanto le modifiche in questione hanno solo diversificato le condotte a seconda dell'oggetto, mantenendone la rilevanza penale, e previsto pene più severe e nuove ipotesi delittuose.

Cass. Sez. III n. 34296 del 21 ottobre 2025 (UP 24 settembre 2025), Pres. Ramacci, Rel. Mengoni, Ric. Fontani.

Rifiuti. Accertamento della natura di rifiuto.

Ai fini dell'accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, potendosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo, sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali,

i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri.

Cass. Sez. III n. 32523 del 1 ottobre 2025 (UP 26 settembre 2025), Pres. Di Nicola, Est. Gai, Ric. Mottola.

Rifiuti. Sversamento sul terreno di effluenti zootecnici.

Configura la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 l'aver fatto defluire effluenti zootecnici provenienti dai paddock di stabulazione di capi bufalini privi di idonei sistemi di raccolta e regimentazione nel terreno circostante e l'aver depositato direttamente sul suolo letame proveniente dall'allevamento.

Cass. Sez. III n. 30648 del 12 settembre 2025 (UP 12 giugno 2025), Pres. Ramacci, Rel. Aceto, Ric. Rossetto.

Rifiuti. Differenze tra abbandono e discarica abusiva.

La contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. Tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva.

Rumore

Cass. Sez. III n. 32585 del 3 ottobre 2025 (UP 18 settembre 2025), Pres. Liberati, Est. Galanti, Ric. Cartone.

Rumore. Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Ciò discende dalla pacifica natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e può consistere anche in un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

Urbanistica

Cass. Sez. III n. 38445 del 27 novembre 2025 (CC 29 ottobre 2025) Pres. Ramacci Est.
Gai Ric. Irace.

Urbanistica. Prosecuzione di lavori edili su manufatto abusivo oggetto di istanza di condono

In tema di abuso edilizio, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Ne consegue che se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo, e la non concedibilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di

fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria, e l'ordine di demolizione si estende all'intero manufatto.

Cass. Sez. III n. 37398 del 17 novembre 2025 (UP 15 ottobre 2025), Pres. Ramacci, Est. Corbo, Ric. Lambru.

Urbanistica. Lottizzazione abusiva e confisca legittima anche con istruttoria dibattimentale incompleta.

Non è ostativa, ai fini della possibilità di ritenere accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti delle parti private, la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico. La dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, non è dirimente, in quanto il giudice ben potrebbe decidere sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione, in particolare, del potere a lui spettante di revoca dell'assunzione delle prove ammesse per superfluità.

Cass. Sez. III n. 37683 del 19 novembre 2025 (UP 23 ottobre 2025), Pres. Ramacci, Rel. Vergine, Ric. PM in proc. Orlando.

Urbanistica. Demolizione e messa alla prova.

In materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell'opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen.

Cass. Sez. III n. 36349 del 7 novembre 2025 (UP 7 ottobre 2025), Pres. Di Nicola, Est. Corbetta, Ric. PM in proc. Semchyshyna.

Urbanistica. Particolare tenuità del fatto e condotte post delictum.

Le condotte *post delictum* non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento della commissione del fatto - dando così luogo a una sorta di esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue - ma, come detto, potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio sulla misura dell'offesa, giudizio in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta. Emblematico, in relazione ai reati urbanistici, il caso in cui la consistenza dell'opera abusiva è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, quale che sia la condotta riparatoria *post delictum*: in un'evenienza del genere, il giudice non può che negare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Cass. Sez. III n. 35215 del 29 ottobre 2025 (UP 24 settembre 2025), Pres. Ramacci, Rel. Noviello, Ric. Germani.

Urbanistica. Omessa denuncia dei lavori senza previa autorizzazione.

In tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie "a consumazione prolungata", avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato, ovvero con l'ultimazione delle opere.

Cass. Sez. III n. 34982 del 27 ottobre 2025 (UP 23 settembre 2025), Pres. Aceto, Rel. Giorgianni, Ric. Grilli.

Urbanistica. Posizione di garanzia del dirigente o del responsabile del competente ufficio

comunale.

L'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 pone a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso.

Cass. Sez. III n. 30473 del 9 settembre 2025 (UP 12 giugno 2025), Pres. Ramacci, Rel. Aceto, Ric. Crispino ed altri.

Urbanistica. Permesso di costruire illegittimo e poteri del giudice penale.

La contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la "macroscopica illegittimità" del permesso di costruire una condizione essenziale per l'oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Ciò sul rilievo che il permesso di costruire non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio. Sicché, allorché il giudice accerta l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2025

di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica.
